



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI LOCALI E/O AMBIENTI COSTITUENTI PARTE DELL'IMMOBILE DI PREGIO DENOMINATO " _____ " PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI.

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ nella sede Municipale di Casatenovo,

tra:

1. _____ nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ della _____

codice fiscale n. _____ partita I.V.A. n. _____, con sede in _____;

ed il

2. Comune di Casatenovo, rappresentato da _____ in qualità di _____ Responsabile del Settore _____,

come previsto dall'art. 107 del D.P.R. 18 agosto 2000 n.267 e s.m.i. e dal vigente Regolamento sull'Ordinamento generale dei servizi e degli uffici;

PREMESSO CHE

- il Comune di Casatenovo intende offrire ai cittadini la possibilità di contrarre matrimonio con rito civile, oltre che nelle sedi già deputate alla celebrazione, nelle dimore di pregio i cui proprietari aderiscono al Bando esplorativo di manifestazione di interesse per la concessione in uso gratuito di spazi per la celebrazione dei matrimoni civili, pubblicato all'Albo Pretorio online, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico locale;

- in data _____ il Sig./la Società _____ proprietario/gestore di _____

ha inoltrato istanza di manifestazione di interesse, come sopra precisato,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (oggetto e finalità)

Il proprietario concede in uso gratuito al Comune di Casatenovo, che accetta, per l'istituzione di un Ufficio distaccato di Stato Civile atto alla celebrazione di matrimoni civili, quota dell'immobile e relative pertinenze funzionali dello stesso, sito in Via/Piazza _____ n. _____ della superficie complessiva di mq. _____, ritenuta idonea allo scopo per cui viene concessa.

ARTICOLO 2 (destinazione d'uso)

Gli ambienti oggetto di concessione dovranno essere utilizzati dal Comune esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni civili e limitatamente al tempo necessario per lo svolgimento della funzione.

A questo scopo, nell'immediatezza di ogni matrimonio, il Comune provvederà alla costituzione, negli ambienti in questione, di separato Ufficio di Stato Civile, previa collocazione di gonfalone, od altra insegna recante lo stemma del Comune di Casatenovo.

Per tutto il tempo in cui resterà costituito l'Ufficio di Stato Civile distaccato, gli ambienti in questione saranno da ritenersi ad ogni effetto "Casa Comunale".

ARTICOLO 3 (condizioni e tariffe)

Con deliberazione della Giunta Comunale vengono determinate le tariffe dovute dagli sposi al Comune, già individuate nel Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili, adottato con deliberazione n.46 del 9.10.2015 del Consiglio Comunale.

ARTICOLO 4 (allestimento della sala e/o ambienti)

Per ogni celebrazione di matrimonio il proprietario dovrà garantire un adeguato allestimento degli ambienti adibiti a separato Ufficio di Stato Civile, comprendente almeno:

1. un tavolo di caratteristiche e dimensioni adeguate allo sottoscrizione di atto pubblico;
2. n. 4 sedie/poltroncine: una per ciascuno degli sposi ed una per ciascuno dei testimoni;
3. n. 1 sedia/poltroncina per il celebrante.

A discrezione del predetto proprietario, potranno essere allestite altre sedute a disposizione dei convenuti.

ARTICOLO 5 (accessibilità del luogo di celebrazione)

Nel rispetto dell'art. 106 del Codice Civile, il matrimonio deve essere celebrato in luogo aperto al pubblico; pertanto, in coincidenza con la sua costituzione, dovrà essere garantito alle persone accreditate ad intervenire alla cerimonia l'accesso all'Ufficio di Stato Civile.

ARTICOLO 6 (responsabilità ed obbligazioni del Comune)

In relazione alla esiguità della durata della funzione per la quale l'ambiente è concesso, il Comune non assume alcun obbligo circa la custodia, la conservazione, il deterioramento e le spese necessarie all'uso, nonché per eventuali danni arrecati "a terzi" o "da terzi".

ARTICOLO 7 (responsabilità ed obbligazioni del privato)

Il proprietario è tenuto a garantire adeguate condizioni di sicurezza degli impianti/strutture, sia degli ambienti che dei luoghi di accesso.

Le spese ordinarie, sostenute per il godimento dell'immobile e le eventuali spese straordinarie sono a carico del proprietario.

ARTICOLO 8 (restituzione in pristino)

Al termine di ogni celebrazione, il Comune rimuove le proprie insegne, trasferisce gli atti all'Ufficio di Stato Civile Comunale per la loro registrazione e custodia, e, senza alcuna formalità, riconsegna i locali che, rientrati nella piena disponibilità del privato, potranno essere destinati ad altro uso.

ARTICOLO 9 (modifica/variazioni)

Eventuali modifiche o variazioni alla presente Convenzione, che si reputassero opportune, potranno essere previste con atto debitamente sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 10 (durata)

La durata della presente convenzione è convenuta in anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa.

Può essere rinnovata per uguale periodo, previa semplice proposta del Comune entro sessanta giorni dalla scadenza e accettazione del proprietario entro trenta giorni.

Ciascuna delle parti può recedere dalla presente convenzione, con comunicazione da inviare alla controparte, con raccomandata A.R. o a mezzo PEC, da effettuarsi con preavviso di mesi sei decorrenti dalla data di ricevimento.

Le parti possono convenire consensualmente termini diversi da quelli previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 11 (ispezioni)

E' diritto del Comune ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto.

ARTICOLO 12 (avvio e decadenza)

Successivamente alla sottoscrizione del presente atto, si provvederà, con delibera di Giunta Comunale, all'istituzione di separato Ufficio di Stato Civile, come previsto dall'art. 3 del DPR 396/2000. L'avvio delle celebrazioni è subordinato all'esecutività degli atti ed al completamento degli adempimenti preparatori necessari.

E' facoltà delle parti di recedere dagli accordi di cui alla presente Convenzione, con comunicazione scritta, inoltrata a mezzo di raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con il preavviso di 6 (sei) mesi.

ARTICOLO 13 (controversie)

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi in vigore.

Per ogni controversia sorgente dalla presente convenzione è competente il Foro di Lecco.

La presente convenzione viene letta, confermata e sottoscritta dalle parti, in calce alla presente ed a margine delle pagine.

Per il Comune di Casatenovo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SERVIZI AL CITTADINO

Mariarosa Riva

IL PROPRIETARIO